29/10/92

DIVISIONE ESERCIZIO

SERVIZIO CIRCOLAZIONE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

Roma, 29/10/92
ES.C/R/ES.I/009/D1629

SIGG. DIRETTORI COMPARTIMENTALI

TUTTI

ES.C/R.02

ES.I/

Oggetto: Atti informativi e conservativi in occasione di incidenti d'esercizio a rilevanza penale.

All.to: 1

1. PREMESSA

In occasione di un recente grave incidente ferroviario avente rilevanza penale, si sono verificati malintesi tra l'Autorità giudiziaria accorsa sul posto ed alcuni funzionari F.S. circa l'acquisizione di vari documenti di stazione utili per la ricostruzione dei fatti e per l'accertamento delle cause e delle responsabilità dell'incidente suddetto.

Al fine di uniformare i comportamenti da tenere in situazioni analoghe, si forniscono i seguenti chiarimenti.

2. RIFERIMENTI GIURIDICI

Il pubblico ministero (artt. 50 e 51 c.p.p.) e la polizia giudiziaria

(artt. 55 - 59 c.p.p.) sono gli organi a cui è demandato di accertare la sussistenza dei presupposti criminosi idonei a configuare un reato ed a legittimare conseguentemente l'avvio dell'azione penale (art. 326 c.p.p.).

La direzione delle indagini penali è devoluta al pubblico ministero che le svolge con l'ausilio operativo della polizia giudiziaria (artt. 327 e 370 c.p.p.).

In correlazione strumentale con tali compiti il pubblico ministero ha il potere-dovere di compiere ogni attività necessaria ai fini dell'indagine penale (art. 358 c.p.p.) e la polizia giudiziaria il potere-dovere di raccogliere "ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione del colpevole", e di procedere "alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato, nonchè alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi" (art. 348 c.p.p.); questi ultimi compiti sono ribaditi ulteriormente all'art. 354 c.p.p..

Infine, è anche stabilito che "se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino, si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti" (art. 354 c.p.p. citato).

3. COMPORTAMENTO DEL PERSONALE FERROVIARIO

3.1 In occasione di incidenti configurabili come reato e quindi aventi rilevanza penale, il personale F.S. deve provvedere ad avvisare

immediatamente l'autorità di polizia giudiziaria più vicina (essenzialmente Polizia di Stato o Carabinieri) e a farne denuncia per iscritto (artt. 330, 331 e 332 c.p.p.).

3.2 La rimozione dei cadaveri e di materiale non di proprietà dell'Ente F.S. rinvenuti sulla sede ferroviaria in caso di incidente o per altra causa non può avvenire d'iniziativa del personale ferroviario, dovendosi attendere l'intervento delle autorità stabilite negli artt. 68 e 69 del DPR 753/1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto).

In tali casi, il personale ferroviario dovrà adoperarsi per ottenere, nel più breve tempo possibile, la liberazione dei binari interessati da parte delle autorità suddette.

3.3 In caso di urgenza, la rimozione del materiale rotabile può avvenire invece a cura del personale ferroviario, anche prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, curando gli adempimenti prescritti dall'art. 70 del suddetto DPR 753/1980 e riferendo dettagliatamente all'autorità giudiziaria medesima, all'atto del suo intervento, sugli adempimenti e sulle iniziative assunti.

Qualora la rimozione del materiale rotabile avvenga prima che sia arrivata sul posto l'Autorità Giudiziaria, il personale che abbia disposto la rimozione ne deve informare l'Unità di Produzione ("Tratti di linea" o "Grandi stazioni") nella cui giurisdizione sia avvenuto il sinistro, trasmettendogli firmato, non oltre 24 ore, apposito verbale in cui sia contenuta una descrizione, quanto più possibile esatta, e possibilmente corredata di fotografie, della giacitura e dello stato del materiale stesso prima della rimozione.

Copia conforme di tale verbale deve essere trasmessa, prima

possibile, a cura della predetta Unità di Produzione, alla competente Procura della Repubblica ed all'Ufficio Produzione , accompagnata da eventuali osservazioni e aggiunte, atte a meglio chiarirne il contenuto.

3.4 In attesa di intervento dell'Autorità Giudiziaria, il personale F.S. interessato deve sorvegliare, senza modificarlo, sullo stato dei luoghi e delle cose, quando si tratti di impianti fissi e relativamente alle parti di essi aventi stretta attinenza con l'incidente (armamento, linea aerea, enti di cabina e di piazzale, ecc.). Per quanto concerne in particolare i dispositivi di sicurezza di cabina dovrà essere verificata al più presto la relativa regolare piombatura, relazionando esaurientemente.

3.5 In attesa di intervento dell'Autorità Giudiziaria, il personale F.S. interessato deve acquisire e custodire, ma senza mai alterare la condizione oggettiva in cui esso versa, il materiale che può, a suo giudizio, essere di rilevante importanza ai fini dell'accertamento delle cause dell'incidente e che potrebbe andare perduto, essere alterato, disperso o contraffatto, avendo peraltro cura, qualora anche la sua stessa collocazione nel contesto del luogo dell'incidente possa assumere rilevanza ai fini delle indagini penali, di farlo risultare mediante precisa descrizione.

Tra tale materiale rientrano, in particolare, moduli, protocolli, registri e zone registratrici sia di mezzi di trazione sia degli apparati di sicurezza.

Tale materiale deve essere ritirato, apponendovi data, ora e firma, e deve essere sostituito con altro nuovo materiale, quando necessario, per garantire il regolare svolgimento del servizio.

In particolare, per le zone registratrici degli apparati di

sicurezza deve essere registrato l'eventuale sfasamento con l'orologio di cabina.

Alla acquisizione e custodia del materiale può provvedere un funzionario del Compartimento, con qualifica dirigenziale, e, in sua assenza:

- il C.S. Titolare o il Capo Reparto Esercizio o loro sostituti, per il materiale del settore stazione (prescrizioni, protocolli, ecc.);
- il Capo Zona IE o il Capo Reparto Infrastrutture o loro sostituti, per il materiale del settore manutenzione IE (registri,zone O.R., ecc.);
- il Capo Tronco Lavori o Capo Reparto Infrastrutture o loro sostituti, per il materiale del settore manutenzione Lavori (registri, attrezzi, ecc.);
- il Capo Deposito di competenza o suo sostituto, per il materiale dei rotabili incidentati (moduli, zone tachimetriche, ecc.).

3.6 Il personale F.S. che ha provveduto all'acquisizione e custodia del materiale di cui al p. 3.5 deve mettersi immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria e/o della polizia giudiziaria, una volta che esse siano intervenute, e dare loro immediata notizia dei comportamenti assunti e degli atti messi in essere, fornendo i chiarimenti e quant'altro da essi venga richiesto.

Degli eventuali rilievi effettuati ed acquisizione di materiale devono essere informati anche i dirigenti Capi delle Unità territoriali di giurisdizione ed il presidente responsabile dell'inchiesta amministrativa.

29/10/92

4. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Si invitano le SS.LL. a voler informare tutto il personale interessato, fornendo se necessario eventuali ulteriori precisazioni, nel rispetto dei principi contenuti nella presente circolare.

In allegato si uniscono le disposizioni normative e procedurali precedentemente citate.

Prego confermare.

IL RESPONSABILE

DELLA

DIVISIONE ESERCIZIO